

**STUDIO  
LEGALE  
PIZZUTI**

**LE PRINCIPALI NOVITA' APPORTATE  
DAL CD. DECRETO DIGNITA'**

*[www.studiopizzuti.com](http://www.studiopizzuti.com)*

Il Decreto legge contenente «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», approvato il 2 luglio scorso dal Consiglio dei Ministri (che entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, salvo modifiche), al Titolo I apporta notevoli modifiche alla disciplina del:

1. Contratto a termine (art.1 «*Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*»);
2. Somministrazione di lavoro (art. 2 «*Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro*»);
3. Licenziamento (art. 3 «*Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato*»).

# Sulle modifiche al contratto a termine

## 1. Atto scritto

Ad esclusione dei contratti di durata non superiori a 12 giorni, il termine dovrà sempre risultare da atto scritto.

Copia del contratto dovrà essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

## 2. Durata

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 del citato decreto, la durata massima fissata per i contratti a termine passa dai precedenti 36 mesi a soli **24 mesi**.

Nello specifico, il contratto potrà avere «*una durata non superiore a dodici mesi*» se privo di causali.

Diversamente, in caso di apposizione di una causale (sul punto si v. *infra*), il termine, come anticipato, potrà avere una durata massima complessiva di 24 mesi.

### **3. Proroghe**

I contratti a termine potranno essere prorogati al massimo **4 volte** e non più 5 (come previsto nell'originaria versione del D.lgs. 81/2015) sempre senza superare complessivamente i 24 mesi di durata.

### **4. Causali**

In caso di contratto a tempo di durata superiore ai 12 mesi o di proroghe di un contratto a tempo acausale, il datore dovrà apporre al contratto o alla proroga una causale legata o ad *«esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori»* o ad *«esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria»*.

## **5. Contribuzione aggiuntiva**

In occasione di ciascuna proroga del contratto a tempo determinato, la contribuzione addizionale della retribuzione imponibile ai fini previdenziali viene aumentata dello 0,5%.

## **6. Termini impugnativa**

Viene elevato da 120 a **180 giorni** dalla cessazione del contratto il termine entro il quale il lavoratore potrà impugnare lo stesso (sempre con le modalità previste dall'art. 6 comma 1 L. 604/1966).

## **7. Ambito di applicazione**

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in vigore del «Decreto Dignità», nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

## **Somministrazione di lavoro**

Il rapporto di somministrazione a tempo determinato soggiace alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato: tutte le regole previste per il contratto a termine (artt. 19-29 del D.Lgs. 81/2015, come da ultimo modificato) vengono applicate anche ai rapporti di somministrazione, ad eccezione di quanto previsto dagli artt. 23 (percentuale massima di lavoratori) e 24 (diritto di precedenza).

## Licenziamento

In caso di licenziamento illegittimo o comunque ingiustificato viene aumentata l'indennità risarcitoria prevista dal D.lgs. 23/2015 per i lavoratori cui si applicano le cosiddette «tutele crescenti», che passa dal regime originario (minimo 4 mensilità/massimo 24 mensilità) ad un **minimo di 6 mensilità sino ad un massimo di 36 mensilità** in base all'anzianità di servizio del lavoratore licenziato (due mensilità per ogni anno di lavoro).

## **Esclusioni**

Le disposizioni degli artt. 1, 2 e 3 non si applicano ai contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione per i quali continua ad operare la disciplina anteriore all'entrata in vigore del «Decreto Dignità».